

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

di concerto col **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214,  
recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziati-  
ve internazionali in favore dell'Albania

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della risoluzione 1114 in data 19 giugno 1997 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha autorizzato il prolungamento di 45 giorni della missione della Forza multinazionale di protezione in Albania, di cui alla precedente risoluzione 1101 in data 28 febbraio 1997, si rende necessario prevedere un prolungamento della presenza del contingente italiano schierato in Albania nell'ambito della predetta Forza.

Il presente provvedimento, nel ratificare le decisioni adottate in sede internazionale, legittima pertanto la prosecuzione della partecipazione del contingente militare italiano alla missione della Forza multinazionale di protezione in attuazione e nei termini della predetta risoluzione 1114 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il provvedimento in esame, reso necessario dall'assenza di norme di contenuto generale per tali attività, si rifà al precedente decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, aggiornandone i contenuti relativamente al prolungamento della partecipazione del contingente militare italiano alla missione della Forza multinazionale di protezione.

In particolare l'articolo 1, comma 1, autorizza la prosecuzione della partecipazione del contingente militare italiano nei termini previsti dalla risoluzione 1114 del 19 giugno 1997 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il successivo comma 2, in materia di trattamento economico di personale, estende per il periodo di prolungamento della missione le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

L'articolo 2 quantifica l'onere e reca norme in merito alla copertura finanziaria del presente decreto.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

## RELAZIONE TECNICA

## PROSECUZIONE OPERAZIONE IN ALBANIA (ALBA)

1. *Spese per il personale*

## a) Dati di base (\*).

1<sup>a</sup> fase: 11 luglio 1997/20 luglio 1997:

Ufficiali Generali/Ammiragli e Superiori . . . .	107	93
Ufficiali inferiori e Sottufficiali . . . . .	1.488	1.095
Truppa . . . . .	2.361	1.018
Totale . . . . .	3.956	2.206

Sono state considerate due fasi differenti: dall'11 luglio 1997 al 20 luglio 1997 le unità impiegate in teatro non potranno subire diminuzioni poichè tutte le operazioni connesse al mandato dell'ONU (segnatamente quelle connesse al periodo post-elezioni) non lo consentiranno. Il 21 luglio 1997 inizierà un graduale rientro del contingente italiano e conseguentemente le unità andranno in diminuzione, sino a costituire una media di 2.206 unità. Va anche sottolineato che l'aumento della Forza multilaterale di protezione evidente nella prima fase è dovuto soprattutto alle esigenze elettorali e per il supporto ai delegati dell'OSCE.

## b) Oneri mensili (32 giorni).

Gli oneri sono riferiti a:

trattamento economico aggiuntivo: 10.612 milioni

consiste nel trattamento di missione all'estero nella misura intera, commisurata ai parametri del Paese di destinazione, spettante soltanto al personale operante nel territorio ed acque territoriali albanesi.

trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301: 174 milioni

sono stati considerati come coefficienti quelli attualmente utilizzati per la copertura assicurativa applicata in Albania, in virtù degli esiti della gara effettuata dalla Direzione generale competente.

Anche in questo caso il trattamento è stato esteso al personale operante in territorio ed acque territoriali albanesi.

---

(\*) *Escluso il personale imbarcato sulle unità navali dislocate nelle acque internazionali.*

## 2. Spese di funzionamento (32 giorni)

Sono stati considerati solo gli oneri finanziari effettivamente superiori rispetto alle normali attività in Patria e sulla base della esperienza fin qui acquisita in Albania.

Le spese di funzionamento per le tre Forze armate risultano le seguenti:

	<i>(miliardi)</i>
Esercito .....	10.735
Marina .....	4.998
Aeronautica .....	4.097

## 3. Totale degli oneri (32 giorni)

L'ammontare complessivo degli oneri assomma a circa 32.602 milioni.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede quanto a lire 16.301 milioni mediante utilizzo del Fondo speciale inserito al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro.

All'importo differenziale di lire 16.301 milioni, relativo alla predetta missione militare il Ministero della difesa provvederà riprogrammando la propria attività istituzionale.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania.

*Decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1997*

**Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Vista la risoluzione n. 1101 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 28 marzo 1997, che autorizzava la partecipazione di un contingente militare italiano alla Forza multinazionale di protezione in Albania;

Considerato che per garantire, in armonia con le determinazioni assunte dall'ONU, la partecipazione del contingente militare italiano in Albania è stato emanato il decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174;

Vista la risoluzione n. 1114 del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in data 19 giugno 1997, con la quale è autorizzata la prosecuzione dell'intervento della predetta Forza multinazionale di protezione;

Ritenuta la persistente e straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate ad assicurare da parte italiana la prosecuzione della missione in Albania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 luglio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dall'11 luglio 1997 e fino al 12 agosto 1997, è autorizzata l'ulteriore prosecuzione della partecipazione di un contingente militare delle Forze armate italiane alla Forza multinazionale di prote-

zione in Albania, in attuazione delle risoluzioni n. 1114, in data 19 giugno 1997, del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Al contingente di cui al comma 1, anche in materia di trattamento economico, si applicano le disposizioni del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

#### Articolo 2.

1. Al maggiore onere di lire 16.301 milioni, quale concorso nella complessiva spesa di lire 32.602 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche compensative.

#### Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1997.

SCÀLFARO

PRODI - BINDI - ANDREATTA -  
CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

